

“Punto CPI di Arzana”

(sportello territoriale di servizi per il lavoro ASPAL)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E COMUNE DI ARZANA PER L'ATTIVAZIONE DEL “PUNTO CPI DI ARZANA” (sportello territoriale di servizi per il lavoro ASPAL)

Il giorno 01 del mese di agosto dell'anno duemila ventitré in Arzana

TRA

L'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, con sede in Cagliari, Via Is Mirrionis N. 195, nella persona della Direttrice Generale D.ssa Maika Aversano, (di seguito ASPAL)

E

IL COMUNE DI ARZANA, codice fiscale 82000990919, con sede in Arzana, Via Monsignor Virgilio n. 30 bis, rappresentato dal Sindaco p.t. nella persona di Angelo Ivano Stochino, domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito Comune)

VISTO l'art.3, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 (Testo Unico sull'Ordinamento del Enti Locali – TUEL) in base al quale *“il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, che istituisce l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l'art. 40 della L.R. n. 9/2016 recante “Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” attribuendo all'ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;

CONSIDERATO, altresì, che le parti evidenziate la necessità di definire un accordo operativo che definisca gli ambiti di intervento specifici e gli ambiti d'intervento integrato, nonché le procedure di coordinamento, informazione reciproca, si impegnano allo svolgimento e alla definizione di ogni attività tecnica ed amministrativa necessaria al raggiungimento degli obiettivi stabiliti con la presente convenzione

PREMESSO CHE:

Con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/33 del 19.05.2022 è stato approvato il Piano attuativo regionale (PAR) per la Regione Autonoma della Sardegna del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), approvato nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione M5, componente C1, tipologia "riforma", intervento "1.1 Politiche attive.

CONSIDERATO CHE

l'allegato 2 della suddetta Delibera regionale, al punto 4.2.2 - Azioni per la maggiore capillarità e prossimità dei Centri per l'impiego – espressamente prevede che la Regione Sardegna nei prossimi anni intende assicurare una maggiore capillarità e prossimità dei servizi per l'impiego;

ASPAL ha inserito nel suo Piano Integrato d'Attività e Organizzazione per il triennio 2023 -2025, nelle attività riferite all'Obiettivo di Valore Pubblico «Sviluppare la responsabilità verso il contesto territoriale», l'Obiettivo gestionale operativo "sviluppare le reti di collaborazione territoriale le cui attività prevedono l'attivazione di una sperimentazione della capillarizzazione dei servizi Aspal, da attuarsi con l'apertura di sportelli di erogazione dei servizi per il lavoro presso gli enti locali";

L'ASPAL ritiene strategica la collaborazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del contesto socio economico del territorio, in modo particolare per quel che riguarda il sostegno ai cittadini e alle imprese nella corretta informazione e il supporto nella fruizione dei servizi per il lavoro;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

L'oggetto del presente Accordo è quello di istituire nel Comune di Arzana, un "Punto CPI di Arzana- (sportello territoriale di servizi per il lavoro ASPAL)".

La reciproca collaborazione delle Parti si riconduce ai seguenti principi:

- le Parti riconoscono la centralità della collaborazione istituzionale per la condivisione degli obiettivi e degli interventi da attuare, con la finalità di valorizzare le specificità proprie di ogni attore e l'apporto complessivo della realtà locale per la definizione delle strategie operative;

- le Parti condividono la convinzione che l'attenzione ai reali bisogni della comunità sia un elemento essenziale per garantire la qualità dei processi e dei servizi forniti all'utenza, nell'ottica di una effettiva capacità di massima inclusione, con l'obiettivo di supportare il tessuto sociale e valorizzare il potenziale produttivo ed economico del territorio.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

L'ASPAL e il Comune di Arzana si impegnano a collaborare, in forme e modalità gratuite per le Parti, da concordare con apposito Piano operativo di cui all'Art. 4 del presente Accordo, al fine di:

- promuovere l'erogazione dei servizi pubblici per il lavoro erogati da ASPAL per il tramite del CPI di Lanusei finalizzati a favorire e supportare l'occupabilità di soggetti inoccupati, disoccupati e in cerca di nuova occupazione, tenendo in considerazione le specificità del mercato del lavoro locale;
- promuovere attività di animazione territoriale a favore della comunità sui temi inerenti i servizi, gli interventi e le misure gestite da ASPAL.

Articolo 3 – Impegno delle parti

Il Comune di Arzana si impegna a:

- mettere al servizio della collaborazione i locali che sono nelle proprie disponibilità, idonei dal punto di vista logistico e della sicurezza, di cui all'art. 2, volti al raggiungimento delle finalità e alla realizzazione delle attività indicate nel presente Accordo;
- promuovere l'informazione in merito alle iniziative realizzate in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Lanusei;

ASPAL si impegna a:

- erogare i servizi per il lavoro alla persona e alle imprese, e comunque concordati nel Piano operativo di cui al successivo art. 4, attraverso le risorse umane e materiali assegnate al Centro per l'Impiego di Lanusei, riferimento territoriale del sistema regionale dei servizi per il lavoro;
- assicurare l'operatività di uno sportello informativo presso i locali messi a disposizione dal Comune di Arzana, con modalità e frequenza definite dal Piano operativo di cui al successivo art. 4, sulla base delle esigenze concordate tra le parti;
- promuovere l'informazione in merito alle iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Arzana.

Art. 4 - Piano operativo del Punto CPI - sportello territoriale di servizi per il lavoro ASPAL

Tutte le attività riconducibili alla collaborazione istituzionale prevista dal presente Accordo saranno concordate, descritte e disciplinate nelle loro modalità di erogazione attraverso il Piano operativo del Punto CPI, che sarà definito dalle Parti a seguito della sottoscrizione dell'Accordo.

Le Parti concordano che il Piano operativo sarà lo strumento di riferimento che potrà essere modificato e/o integrato dalle Parti, sulla base delle esigenze manifestate, senza alcuna modifica del presente Accordo.

Il Piano sarà elaborato da ASPAL di concerto con il Comune di Arzana

Art. 5 - Diffusione delle iniziative

Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 8, 9 e 10, si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e di quella di ciascuna di esse.

Art. 6- Durata ed efficacia - Controversie

Il presente Accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte dei due soggetti firmatari.

Sarà diritto di entrambe le Parti recedere dal presente Accordo mediante preavviso da comunicare attraverso posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima. Le Parti potranno rinnovare ed eventualmente rivedere le condizioni del presente Accordo, previa espressa volontà in tal senso delle stesse da parte dei rispettivi organi competenti.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto dall'art. 15 della L.241/90. Per quanto non espressamente disposto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7- Oneri economici

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti, al netto delle spese che derivano dai costi di gestione del personale dedicato, dalle utenze e dall'utilizzo degli strumenti operativi previsti.

Art. 8- Codice etico

Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 9 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Accordo d'intesa e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo d'intesa;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo d'intesa, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo d'intesa, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. L'erogazione dei servizi ai cittadini e il trattamento dei dati personali vengono svolti dall'ASPAL in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

2. L'ASPAL garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dei provvedimenti e delle linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'EDPB.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente atto è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale, dalle parti intervenute, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/90.



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI ARZANA



Il Sindaco

Arch. Angelo Ivano Stochino

La Direttrice Generale

Dott.ssa Maika Aversano

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Protocollo Partenza N. 60573/2023 del 03-08-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente